

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 21

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

**d’iniziativa dei senatori BERSELLI, ALLEGRINI, LI GOTTI, DELLA MONICA,
MURA, DEL PENNINO, CENTARO, MUGNAI, SERRA e BRUNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2012

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sui fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore gioco

ONOREVOLI SENATORI. – Il documento in esame ha come oggetto l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore del gioco per la durata della XVI legislatura, a norma dell’articolo 82 della Costituzione.

L’esigenza di istituire una Commissione di inchiesta è emersa nel corso dell’esame in sede referente da parte delle Commissioni riunite 2^a e 6^a dei disegni di legge n. 2484 e congiunti; in quella sede infatti, è stata rilevata la presenza di significative anomalie nel settore del gioco, ed in particolare di quello lecito.

Nel corso degli ultimi dieci anni si è assistito ad un progressivo rafforzamento del

ruolo dello Stato-giocatore nella convinzione che tale scelta potesse garantire la riduzione del gioco illecito gestito dalla criminalità organizzata.

Come è emerso però dalla relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito ed illecito, approvata dalla Commissione parlamentare antimafia prima e dall’Assemblea del Senato poi, tale obiettivo non è stato pienamente conseguito. A bene vedere, a seguito della liberalizzazione del settore del gioco gli interessi criminali si sono orientati anche sul tentativo di infiltrazione nel sistema legale in ragione della consistente remuneratività degli investimenti e della possibilità di utilizzare i servizi offerti dai diversi operatori e le differenti tipologie

di giochi e scommesse quali mezzo per il riciclaggio dei proventi illeciti.

Oltre alla rilevanza sul piano criminologico del fenomeno, la diffusione del gioco legale ha influito in modo significativo anche in termini sociologici, determinando una crescente incidenza del gioco patologico con particolare riguardo alle fasce giovanili e ai soggetti economicamente deboli più facilmente esposti ad essere coinvolte nella spirale dell'usura.

Ciò premesso, conviene qui di seguito richiamare brevemente il contenuto degli articoli. L'articolo 1 dispone l'istituzione della Commissione. L'articolo 2 ne definisce la composizione e le modalità di nomina e elezione del presidente, dei due vicepresidenti e dei due segretari.

L'articolo 3 elenca i compiti dell'istituenda Commissione. L'articolo 4 reca la disposizione che attribuisce alla Commissione, nello svolgimento delle sue indagini ed esami, gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, nonché la previsione dell'autorizzazione di spesa, a carico del bilancio interno del Senato. L'articolo 5 stabilisce il criterio della pubblicità delle sedute della Commissione, fatta salva la facoltà di disporre, ove ne ricorra la necessità in ordine alla loro secretazione, e prevede che la Commissione stessa si doti, prima dell'inizio dei propri lavori, di un regolamento interno diretto a disciplinarne l'attività e il funzionamento. L'articolo 6 prevede l'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea al termine dei propri lavori, nonché ogniqualvolta lo ritenga necessario.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato della Repubblica, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore del gioco, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato nomina il presidente scegliendolo al di fuori dei predetti componenti e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Art. 3.

1. La Commissione accerta:

1) la dimensione del fenomeno del gioco con particolare riguardo all'incidenza sul gioco legale ed illegale di soggetti direttamente o indirettamente controllati dalla criminalità organizzata individuando altresì le aree di maggiore diffusione del fenomeno;

2) i costi sociali che collateralmente si sviluppano con la costante crescita del gioco lecito, con particolare attenzione all'entità del coinvolgimento dei minori e delle fasce economicamente deboli più esposte ai fenomeni dell'usura;

3) le cause del fenomeno del gioco patologico per l'individuazione delle soluzioni più adeguate per il contrasto;

4) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre per contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata, con particolare riguardo al reato di riciclaggio, e per rendere più trasparente il settore del gioco legale ed illegale, ivi compresa l'opportunità di regolamentare e limitare, anche per fasce orarie, la diffusione pubblicitaria in forma tradizionale, radiotelevisiva e a mezzo *internet*, monitorando, nel contempo, i fenomeni di pubblicità ingannevole e suggestiva.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, potendo avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

Art. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

Art. 6.

La Commissione riferisce, con relazioni, al Senato al termine dei suoi lavori, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.